

DELIBERA N. 6/08/CSP

**DIFFIDA ALLA SOCIETÀ PUBBLIMED S.P.A. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “TRM”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5TER, COMMI 1, 2, 3 E 5, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA E
TELEVENDITE DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO
2001, INTEGRATO DALLE MODIFICHE APPORTATE DALLE DELIBERE
NN. 250/04/CSP, 34/05/CSP E 105/05/CSP**

PROCEDIMENTO N. 1581/LF

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 gennaio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72 e n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto in data 9 agosto 2007 n. 88/07/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 27 agosto 2007, con il quale è stata contestata alla società Pubblimed S.p.A., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TRM", la violazione dell'articolo 5ter, commi 1, 2, 3, e 5 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP per aver trasmesso, in data 28 giugno 2007 programmi di pronostici lotto e di cartomanzia, in fasce orarie non consentite, con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

VISTE le memorie difensive pervenute all'Autorità in data 14 settembre 2007, prot. n. 55326, e il verbale di audizione, svoltasi in data 8 ottobre 2007, con le quali la società in questione ha eccepito che:

- a. la condotta contestata concerne la violazione di norme oggetto di altri procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità e in esito ai quali l'emittente, diffidata, ha sostanzialmente adeguato la propria condotta alla normativa vigente;
- b. trattasi in particolare di trasmissioni di lottologia (studio del lotto come gioco d'azzardo), l'esperto presente in studio fornisce numeri del lotto all'utente;
- c. sussistono i requisiti minimali per evitare che si possa utilizzare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;
- d. la trasmissione di Tiziana andata in onda e oggetto di contestazione è impostata come telepromozione e non televendita;
- e. nel momento in cui si parla dell'utilizzo di numerazioni a sovrapprezzo appaiono più volte scritte che informano l'utente sulla possibilità di disabilitazione;

PRESA VISIONE della registrazione allegata alla nota dell'Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero delle comunicazioni del 12 luglio 2007, da cui emerge che l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TRM", in data 28 giugno 2007, ha trasmesso dalle ore 8:00 circa il programma "Tiziana lotto" in cui la conduttrice invita a chiamare in diretta per parlare con lei su un numero a tariffazione geografica 02xy e ottenere previsioni personalizzate basate su date di nascita e morte di parenti nonché invita (h. 8:31) a chiamare "subito" alle numerazioni a tariffazione maggiorata quali 899.123499 e 899131310 oltre quelli che appaiono in sovrapposizione, per usufruire dei servizi promossi di pronostici del lotto quali "il ternaccio"; inoltre, dalle ore 10,23 circa, nel corso della rubrica di lottologia di Madama Stella, la stessa conduttrice, rivolta a una telespettatrice che ha chiamato in diretta, dice *"Se a te tra poche ore non ti esce questo ambo secco, io televisione non ne faccio più....mi capitano delle cose...me lo hanno dato in questo istante...me lo hanno detto nell'orecchio, dacci questo ambo...ricordati che questo ambo uscirà perché è difficile che quest'anima si presenta e mi dice fai questo, dici questo, perché è un'anima di una ragazza che è morta troppo giovane...è come se questa ragazza mi comunicasse sempre...in questo istante *****(la ragazza di cui si parla) mi ha dato questi due numeri"*(ore 10:27);

RITENUTE adeguate le giustificazioni fornite relativamente alla sola violazione dell'articolo 5ter, comma 5, durante la rubrica di Tizianasat in cui, effettivamente appare la scritta in sovrapposizione che avvisa i telespettatori sulla possibilità di richiedere la disabilitazione al proprio operatore telefonico;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite per le seguenti ragioni:

- a. le contestazioni già notificate nell'ambito di procedimenti che hanno portato all'adozione di diffide da parte dell'Autorità attengono altre violazioni della medesima normativa, commesse in giorni e orari diversi ad opera della medesima emittente; tali violazioni, vengono riunite nel medesimo procedimento solo ove, per ragioni di economia procedimentale, si siano verificate e siano state segnalate all'Autorità nel medesimo periodo o nel corso dello svolgimento del primo procedimento avviato; laddove, come nel caso di specie, la segnalazione sia pervenuta successivamente all'adozione del provvedimento di diffida, ma la violazione segnalata sia stata commessa precedentemente alla notifica dello stesso atto di diffida, l'accertamento della violazione da parte dell'Autorità non può che dare luogo all'apertura di un nuovo procedimento per la medesima violazione;
- b. per quanto attiene l'adeguamento dell'emittente alla normativa in seguito a diffida, risulta agli atti che l'emittente non ha adeguato la propria programmazione ed è stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di ordinanza ingiunzione in data 21 dicembre 2007 (del. N. 197/07/CSP proc, 1522/LF);
- c. i programmi trasmessi, in particolare nella parte in cui la conduttrice Madama Stella comunica di ricevere messaggi dalle anime dei defunti e vanta la certezza delle vincite con i numeri ottenuti in tale maniera invitando a chiamare il numero 899xy integrano le fattispecie di programmazione di cui alle norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini; durante la trasmissione di Tiziana, i consulti in diretta sono elaborati sulla base delle date di nascita e di morte dichiarate dai chiamanti, circostanza che esclude l'elaborazione su base di inferenza statistica;
- d. dalla visione delle registrazioni, la trasmissione di Tiziana andata in onda e oggetto di contestazione è impostata come televendita, quale *"offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni"*, vietata nella fascia oraria di trasmissione, in quanto è espresso l'invito a chiamare in diretta per ottenere il servizio di previsioni del lotto personalizzato associato ad una numerazione a tariffazione geografica, ma anche l'invito a chiamare in tempo reale le numerazioni 899xy indicate dalla conduttrice per avere le previsioni già elaborate;

RILEVATO, pertanto, che il comportamento dell'emittente oggetto di contestazione integra violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5ter, commi 1, 2 e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite;

VISTO l'articolo 5ter, commi 1, 2 e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001,

integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP e 105/05/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DIFFIDA

la società Pubblimed S.p.A. già T.R.M. Tele Radio del Mediterraneo S.p.A. con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 4466, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "TRM", a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. b) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 16 gennaio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
PER IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti